

# **STATUTO di “Zen in the City” - ETS**

## **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, denominata “*Zen in the City*”- ETS, attualmente avente sede in 00162 Roma, Viale XXI Aprile 21, con facoltà di trasferire la sede in altro luogo ma sempre all’interno del comune di Roma, con semplice delibera di assemblea ordinaria.

## **Art. 2 - Durata**

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

## **Art. 3 - Scopi**

L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue anche fini di solidarietà e di volontariato. Durante l’esistenza dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto e differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione si propone di realizzare e mantenere una piattaforma per aiutare le persone ad affrontare le sfide della vita moderna - come l’ansia, lo stress e la mancanza di tempo - attraverso la meditazione e la consapevolezza nelle attività quotidiane. Zen in the City si basa sia su risorse online di auto-aiuto, sia sul supporto di una comunità attiva di persone impegnate in un cammino di crescita personale, per aiutare ciascuno a trovare la propria formula unica di equilibrio e pace interiore. Le attività di Zen in the City si svolgono sia online che in presenza, tramite l’organizzazione di eventi, ritiri, attività di supporto, formazione e coaching, rese esclusivamente in favore degli associati, nell’ambito delle finalità istituzionali e statutarie.

L’Associazione, in materia di Attività di interesse generale previste dall’Art. 5 D.Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore, ritiene valida l’applicabilità delle tecniche e l’estendibilità a varie aree di interesse generale previste dalla legge, e pertanto si propone le seguenti finalità:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione, per il raggiungimento efficace dei propri scopi sociali sopra elencati e rientranti tra quelli di interesse generale come previsti dall'art. 5, si propone di predisporre, inoltre, ogni e qualsiasi altro atto ed operazione che possa essere ritenuta utile e/o necessaria al conseguimento degli scopi e delle finalità sociali. Per il perseguimento e la realizzazione dei fini sociali, l'Associazione può:

1. operare, anche mediante la costituzione di apposite strutture organizzative, in forma associativa cooperativa o consortile, ad essa collegate;
2. stipulare convenzioni e/o accordi e partecipare ad organismi temporanei o permanenti con soggetti pubblici e/o privati per il perseguimento dei propri fini;
3. cooperare ed intrattenere rapporti con Enti pubblici e privati, Associazioni, Società e formazioni scientifiche, sociali, politiche, amministrative e professionali che operano in ambito nazionale ed internazionale.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art.31, comma 2 della L.383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi anche attraverso l'attivazione di crowdfunding;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi psico socio sanitari;
- istituire borse di studio e di ricerca, master in autonomia e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati, pubbliche amministrazioni, università italiane e straniere.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno libero e gratuito dei propri soci, volontari e tirocinanti; può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 4 - Rapporti professionali**

L'Associazione instaura, secondo modalità stabilite dalla normativa vigente, rapporti professionali, in ottemperanza al raggiungimento degli obiettivi sociali, con singoli professionisti e con associazioni che hanno le medesime finalità.

#### **Art. 5 - Patrimonio sociale - Fondo comune**

Il fondo comune è indivisibile e l'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote associative, stabilite dall'Assemblea e versate dagli associati secondo modalità e scadenze (mensili o annuali) deliberate;
- patrimonio di altre Associazioni, di pari finalità, eventualmente incorporate;

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci deceduti, receduti o esclusi, ad eccezione di eventuali finanziamenti, non saranno rimborsati.

#### **Art. 6 - Organi sociali**

L'Associazione dispone dei seguenti organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;

- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Tesoriere.

## **Art. 7 - I Soci**

L'Associazione è costituita da:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Sono **soci fondatori** coloro che hanno provveduto alla costituzione dell'associazione.

Sono **soci ordinari** altri soggetti che, in regola con il pagamento delle quote associative, partecipano alla vita dell'associazione.

Sono **soci sostenitori** persone fisiche o strutture, organizzazioni, società ed enti pubblici e privati che, con il loro contributo finanziario, supportano ed aiutano l'associazione nel perseguimento dei suoi scopi statutari.

Tutti gli associati ordinari, purché in regola con i pagamenti delle quote associative, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di socio e della sua ammissione è subordinata, insindacabilmente, all'accoglimento della domanda stessa, presentata in forma scritta, da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione e l'iscrizione del socio ha la durata dell'anno solare.

## **Art. 8 - Diritti dei soci**

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle attività istituzionali e culturali promosse dall'Associazione, riservate esclusivamente agli associati in regola con il pagamento della quota.

Per la partecipazione ad eventi particolari (ritiri, corsi, iniziative specifiche), l'Assemblea può deliberare un contributo aggiuntivo, sempre riservato ai soci

## **Art. 9 - Decadenza dei soci**

La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso volontario da comunicare per iscritto al Presidente, oppure per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione. Il recesso è consentito a qualunque socio ed in qualsiasi momento.

## **Art. 10 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi 5 giorni prima mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della Sede sociale, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove, purché in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci effettivi a quella data ed in regola con il versamento delle quote sociali.

## **Art. 11 - Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il rendiconto di gestione e il prospetto degli incassi e pagamenti;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo ed ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **Art. 12 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta per iscritto al Presidente dal Consiglio Direttivo, ovvero dalla metà più uno dei soci effettivi, e sono di sua competenza:

- le modifiche da apportare allo Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- l'indicazione del soggetto o dei soggetti a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 13 - Validità dell'Assemblea**

L'*Assemblea Ordinaria* è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

#### **Art. 14 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, il quale segretario avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee, che verrà poi sottoscritto dal Presidente. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da un minimo di tre membri, fino ad un massimo di 5, scelti tra i soci, ed eletti dall'Assemblea.

Gli eletti rimangono in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, ed il Segretario. *(Il Vice Presidente o il Segretario possono eventualmente fungere, per praticità, anche da tesoriere per la parte collegata all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione).*

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venisse a mancare uno dei consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino all'Assemblea successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi causa, venga a perdere la maggioranza dei componenti.

#### **Art. 16 - Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei Consiglieri, senza formalità. Per ogni seduta del Direttivo viene comunque redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- la gestione dell'Associazione mediante l'attuazione del programma dell'attività sociale deciso dall'Assemblea;
- il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare, per il tramite del Presidente, le Assemblee ordinarie, e la straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- determinare il valore delle quote associative da sottoporre all'Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo (*facoltativo*), lo schema del conto consuntivo, e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche collegate agli scopi ed alle finalità dell'Associazione;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

### **Art. 18 - Il Presidente**

Il *Presidente*, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione. A lui spetta la firma sociale e la legale rappresentanza in ogni evenienza. Convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, in casi di particolare urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il *Segretario* dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

### **Art. 19 - Il tesoriere**

Il tesoriere può essere nominato anche tra i non soci ma dovrà essere nominato dall'Assemblea.

### **Art. 20 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione. Entro un mese, invece, dall'apertura dell'esercizio sociale il bilancio preventivo. (*facoltativo*)

### **Art. 21 - Libri sociali e contabili**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali dell'Associazione sono:

- libro soci;
- libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro giornale della contabilità sociale;
- libro degli inventari.

Nell'ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

## **Art. 22 - Controversie**

Eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri nominati dall'Assemblea che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità procedurali, con lodo inappellabile.

## **Art. 23 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione**

Per le modifiche del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea Straordinaria dei soci riunita secondo le regole con riferimento all'art.12 del D.Lgs 117/2017. L'Assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere devoluti ad altra Associazione con analoghe finalità, o ai fini di generale e pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 24 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto è stato modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15 settembre 2025.